REGOLAMENTO (CEE) N. 2323/76 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1976

che autorizza la Danimarca e il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili a un certo numero di ortaggi importati in provenienza dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri ;

considerando che i governi della Danimarca e del Regno Unito hanno chiesto una sospensione totale fino al 31 ottobre 1976 per un certo numero di ortaggi della voce 07.01 della tariffa doganale comune ;

considerando che tale sospensione avrà effetto favorevole sugli scambi fra gli Stati membri ; che occorre pertanto dare seguito alla richiesta della Danimarca e del Regno Unito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I governi della Danimarca e del Regno Unito sono autorizzati a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri per i prodotti e i periodi menzionati nell'allegata tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Periodi di sospensione
07.01 B II	Cavoli bianchi e rossi allo stato fresco o refrigerato	dal 1° al 31 ottobre 1976
07.01 F I	Piselli allo stato fresco o refrigerato	dal 1° al 31 ottobre 1976
07.01 F II a) e b)	Fagioli allo stato fresco o refrigerato	dal 18 settembre al 31 ottobre 1976
ex 07.01 G II	Carote allo stato fresco o refrigerato	dal 1° al 31 ottobre 1976
ex 07.01 H	Cipolle allo stato fresco o refrigerato	dal 18 settembre al 31 ottobre 1976
ex 07.01 T	Sedani a coste allo stato fresco o refrigerato	dal 1° al 31 ottobre 1976